

## **TI\_GERICHTE 12.1995.82 vom 10. Mai 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-05-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1995.82](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.82)

FR: TI\_GERICHTE 12.1995.82 du 10 mai 1995

IT: TI\_GERICHTE 12.1995.82 del 10 maggio 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La restituzione in intero contro il lasso dei termini costituisce un rimedio di natura eccezionale, giustificato solo dal verificarsi di un impedimento indipendente dalla volontà della parte o del suo patrocinatore, ossia un motivo reale ed oggettivo, estraneo ad ogni omissione intenzionale o negligenza (art. 137 CPC; II CCA 8 marzo 1993 in re J./D.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 137, n. 7 e 8).

#### **E. 2**

Nel caso di specie, l'asserito impedimento è costituito dall'improvvisa malattia del convenuto e dalla partenza per l'Africa della di lui moglie, da lui incaricata di curarne gli interessi in Svizzera, allo scopo di raggiungerlo e di assisterlo durante la sua degenza in ospedale. Il Pretore nel giudizio impugnato ha ammesso la gravità dell'impedimento, ed è a torto che l'attrice ne censura l'apprezzamento (osservazioni, punto 8d, pag. 6) dal momento che essa ravvede l'impedimento nella sola malattia del convenuto, e non nell'insieme di circostanze costituito dalla malattia del convenuto e dall'assenza dalla Svizzera di entrambi i coniugi.

#### **E. 3**

Pur ammettendo l'esistenza dell'impedimento, il Pretore ha respinto l'istanza in quanto la moglie del convenuto sarebbe stata negligente, omettendo di rivolgersi ad un legale per la tutela degli interessi del marito dopo essere esplicitamente stata consigliata in tal senso già nel dicembre del 1991. Si tratta di una motivazione che può essere messa in discussione. In effetti, se il Pretore avesse impartito tale consiglio perché riteneva la parte incapace di trattare da sola la causa, si deve ritenere che egli prima di assegnare il termine di grazia avrebbe dovuto diffidare la parte a munirsi di un patrocinatore ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CPC, atteso che non era in concreto da ammettere la sua intenzione di disinteressarsene, viste le premure volte ad ottenere la proroga del termine di risposta (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 137, n. 11). Se per contro il consiglio fosse stato motivato dall'assenza all'estero della parte, sarebbe difendibile il rimprovero di negligenza, posto però che anche in tal caso si dovrebbe considerare che da un lato la moglie non poteva rappresentare il marito nella richiesta di proroga del termine di risposta (art. 64 cpv. 1 CPC), e che, dall'altro, il Pretore non poteva rivolgersi direttamente a lei invece che al convenuto (cfr. l'instestazione dello scritto 9 dicembre 1991).

#### **E. 4**

L'esame della predetta lettera del Pretore alla moglie del convenuto non permette di chiarire la situazione in maniera inequivocabile: dalla formulazione adottata ("...considerata anche l'assenza di suo marito all'estero...") sembra di poter dedurre che l'invito a rivolgersi ad un patrocinatore non era motivato unicamente dall'assenza del convenuto dalla Svizzera, ma al contrario era dettato da altre non espresse motivazioni, e non è fuori luogo ritenere che una di esse fosse proprio il dubbio che la parte, oltretutto assente, non fosse da sola in grado di far valere adeguatamente le proprie ragioni. In simili circostanze, avuto riguardo della natura e della portata del diritto di essere sentiti, può essere ammessa la tesi del convenuto secondo cui la decisione pretorile è stata eccessivamente rigorosa. Comunque va ricordato che il termine inosservato è quello di grazia per la presentazione della risposta, assegnato alla parte convenuta il 6 marzo 1992: a nulla può giovare il rimprovero del Pretore a quest'ultima di non essersi organizzata adeguatamente in tal senso, visto come la petizione le fosse nota fino dal 14 novembre precedente. Infatti, il motivo dell'assenza dei coniugi \_\_\_\_\_ dal loro domicilio ticinese non lascia supporre una simile diligenza, così come i documenti dell'incarto non sono in grado di verificare che la parte convenuta abbia preso atto dell'assegnazione del termine prima di aver letto l'allegato di replica.

#### E. 5

L'attrice nelle osservazioni all'appello (pag. 4) eccepisce per la prima volta la tardività della domanda di restituzione in intero, osservando che la moglie del convenuto già il 4 aprile 1992, al suo rientro in Ticino, avrebbe trovato l'avviso di ritiro della raccomandata con cui al convenuto era stato assegnato il termine di grazia. Il rilievo è infondato. Benché l'eventuale tardività della domanda di restituzione in intero debba essere rilevata d'ufficio (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 139, n. 3), non può essere ammesso che dal solo rinvenimento di un avviso di ritiro di una raccomandata proveniente dalla Pretura il convenuto dovesse inferire che gli era stato assegnato il termine di grazia per la presentazione della risposta e che lo stesso era ormai scaduto. Non dovendosi ritenere che il convenuto ha effettivamente saputo dell'avvenuta assegnazione del termine di grazia prima di leggere la replica dell'attrice, l'istanza del 27 aprile 1992 può essere considerata tempestiva. Si giustifica perciò la riforma del decreto impugnato nel senso di accogliere la domanda di restituzione in intero e di considerare tempestiva la risposta del 7 aprile 1992. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell'attrice, che in entrambe le sedi si è immotivatamente opposta alla domanda del convenuto. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 16 febbraio 1995 di \_\_\_\_\_ è accolto. Il decreto 2 febbraio 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformato nel modo seguente: 1. La domanda di restituzione in intero del 27 aprile 1992 è accolta, e di conseguenza la risposta di causa del 7 aprile 1992 è dichiarata tempestiva. 2. La tassa del presente giudizio in fr. 250.-- e le spese sono a carico dell'attrice, che rifonderà al convenuto fr. 350.-- per \_\_\_\_\_ ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia \_\_\_\_\_ fr. 280.-- b) spese \_\_\_\_\_ fr. 20.-- T o t a l e \_\_\_\_\_ fr. 300.-- già anticipati dall'appellante, sono a carico dell'attrice, che \_\_\_\_\_ rifonderà al convenuto fr. 300.-- per ripetibili d'appello. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente \_\_\_\_\_ Il segretario \_\_\_\_\_